

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 987}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARAVAGLIA

Presentata il 9 dicembre 1983

Modificazioni alle norme per l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 febbraio 1980, n. 18, nell'istituire, a partire dal 1° gennaio 1980, un'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero che abbisognano di un'assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha previsto che, dal 1° gennaio 1983, l'importo di detta provvidenza sia equiparato al trattamento economico analogo goduto dai grandi invalidi di guerra in relazione alla tabella *E*, lettera *A-bis*, n. 1, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Successivamente il decreto n. 915 del 1978 è stato ampiamente modificato con il riordinamento delle pensioni di guerra (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834) che ha, tra l'al-

tro, disposto aumenti degli assegni e delle indennità e una riclassificazione tabellare delle minorazioni più gravi.

Di conseguenza è necessario e urgente che l'ammontare dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili venga ragguagliato alla nuova misura riconosciuta agli analoghi invalidi per causa di guerra e automaticamente rivalutata nel tempo in base alle modalità stabilite dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

A tal fine, nella legge 26 aprile 1983, n. 130, era già stato previsto, nel bilancio del Ministero del tesoro, al capitolo 6856, uno stanziamento di lire 141 miliardi.

I ciechi civili, in relazione allo stesso problema perequativo nei confronti dei grandi invalidi di guerra, hanno ottenuto, alla scadenza dell'VIII legislatura, la dovuta equiparazione con la legge 4 maggio

1983, n. 165, mentre invece per gli invalidi civili più gravi si tarda ancora ingiustificatamente il riconoscimento formale di un diritto già sanzionato.

Ma il tema dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti richiede ulteriori provvedimenti.

Come risulta dagli atti parlamentari della discussione della legge 11 febbraio 1980, n. 18, secondo l'originaria volontà del legislatore, l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili avrebbe dovuto essere concessa in base agli stessi criteri riconosciuti per i ciechi assoluti, cioè come contributo per facilitare la vita attiva e di relazione.

Purtroppo l'affrettata approvazione (per l'imminenza di una crisi ministeriale) della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ha consentito interpretazioni restrittive per cui l'indennità di accompagnamento si è trasformata di fatto in un « supplemento » della pensione di inabilità (ex articolo 12 della legge n. 118 del 1971) ed è condizionata al riconoscimento della totale incapacità lavorativa.

Tale applicazione, che è incompatibile con la legislazione sul collocamento al lavoro, ha innescato un meccanismo perverso, di tipo ottusamente assistenzialistico, che spinge migliaia di handicappati mediogravi a rinunciare alla riabilitazione e all'occupazione pur di ottenere l'immediata erogazione di un beneficio monetario. In questo senso, quella che doveva essere una buona legge è diventata un provvedimento doppiamente ingiusto, sia perché esclude la sua originaria utenza, sia perché induce moltissimi handicappati alla rinuncia e alla passività.

Infatti, aver stabilito che soltanto i totalmente inabili possono fruire dell'inden-

nità di accompagnamento ha un effetto psicologico di forte incentivazione dei comportamenti di ritirata nell'invalidismo e un effetto pratico, sul piano del diritto positivo, di esclusione dei beneficiari dagli interventi per la formazione professionale e l'inserimento lavorativo.

Ci rendiamo conto che l'attuale situazione economica non consente di ripristinare l'originale volontà del legislatore; è tuttavia necessario limitare gli effetti perversi indotti dall'applicazione restrittiva della legge 11 febbraio 1980, n. 18, con particolare riferimento a quella fascia di età in cui si debbono creare attraverso l'istruzione, la formazione, il collocamento al lavoro, le condizioni per l'autonomia e la partecipazione alla vita sociale ed economica.

In ogni caso si deve evitare che la richiesta condizione della « totale inabilità » costituisca una sentenza definitiva di irrecuperabilità, in un periodo in cui è dimostrato che gli interventi riabilitativi e psicopedagogici possono produrre importanti miglioramenti e riduzioni dei *deficit* fisici e funzionali.

Pertanto proponiamo che, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per i soggetti di età inferiore ai 25 anni non sia richiesta la totale inabilità, ferme restando le altre condizioni.

Si propone inoltre l'abrogazione della norma che non consente la concessione dell'indennità di accompagnamento alle persone ricoverate: in realtà sono proprio questi handicappati che spesso hanno più bisogno di possibilità e di occasioni per la vita di relazione. Secondo i dati del Ministero dell'interno si tratta di poche migliaia di persone.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1° gennaio 1983, dell'indennità di accompagnamento, istituita a favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti, a quella goduta dai grandi invalidi di guerra, comporta l'estensione, con la stessa decorrenza dalla nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico, di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella *E*, lettera *A-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

ART. 2.

La misura dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili e le modalità di adeguamento dell'indennità stessa sono aggiornate alla stregua delle modificazioni che dovessero intervenire per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra ai sensi degli articoli 1 e 6 e della tabella *E*, lettera *A-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

ART. 3.

L'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ai soggetti di età inferiore ai 25 anni è concessa, indipendentemente dalla totale inabilità lavorativa, qualora venga accertata una delle seguenti condizioni:

a) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;

b) necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.

Al compimento del venticinquesimo anno di età i beneficiari dell'indennità di accompagnamento vengono sottoposti a nuovo accertamento medico-legale.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è abrogato.

ART. 4.

All'onere di lire 141 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con uno stanziamento di lire 50 miliardi a valere sul medesimo capitolo 6856.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.